Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 aprile 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1959.

Ammissione all'assistenza E.N.P.A.S. del personale richiamato o trattenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sull'istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1373, sul richiamo in servizio temporaneo per esigenze eccezionali di personale già appartenente al Corpo degli agenti e dei soppressi Corpi di polizia, e la legge 11 marzo 1955, n. 85, sul collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerata l'opportunità di assicurare al personale richiamato o trattenuto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'assistenza di malattia da parte dell'E.N.P.A.S.;

Decreta:

Articolo unico.

Il personale richiamato o trattenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373 e della legge 11 marzo 1955, n. 85, è ammesso a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1960
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 242. — BARONE

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1960.

Costituzione di due Sezioni aggiunte e sostituzione di due componenti in seno alla Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro Finanze n. 1, foglio n. 202, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1957-60, della Commissione centrale delle imposte;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 15 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1959, registro Finanze n. 25, foglio n. 168, con cui viene disposta la costituzione di una nuova Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte straordinarie sui profitti di guerra e di contingenza presso la predetta Commissione centrale;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 19 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1959, registro Finanze n. 30 foglio n. 223, con cui viene disposta la costituzione di una nuova Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza presso la stessa Commissione centrale;

Ritenuta la necessità di nominare i componenti delle predette Sezioni aggiunte;

Ritenuta la opportunità di trasferire il dott. Nazario Florio, dalla Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, alla vice presidenza della costituenda Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte straordinarie sui profitti di guerra e di contingenza;

Ritenuta, inoltre, la necessità di provvedere per la sostituzione del dott. Luigi Oggioni, dimissionario;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte straordinarie sui profitti di guerra e di contingenza, che funzionerà fino al 31 dicembre 1960, è costituita come segue:

Vice-presidente:
Florio dott. Nazario, presidente di sezione della Corte di Cassazione a riposo;

Membri:
Ancora dott. Felice, presidente di sezione onorario della Corte dei conti a riposo;
Di Maio dott. Carlo, consigliere della Corte di Cassazione;
Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato;
Sfrecola dott. Italo, direttore generale del Ministero delle finanze.

Art. 2.

La Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza che funzionerà fino al 31 dicembre 1960, è costituita come segue:

Vice-presidente:
Eula dott. Ernesto, primo presidente della Corte di Cassazione a riposo;

Membri:
Torrente prof. dott. Andrea, presidente di sezione della Corte di Cassazione;
Nista dott. Armando, sostituto avvocato generale dello Stato;
Di Pace, prof. dott. Pasquale, consigliere di Stato;
Gibiino dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il dott. Enrico La Porta, consigliere di cassazione, è nominato membro della Sezione speciale aggiunta per la risoluzione delle vertenze in materia di tributi locali presso la Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del dott. Luigi Oggioni.

Art. 4.

Il dott. Matteo Pomodoro, procuratore generale della Corte di appello, è nominato membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposte straordinarie sul patrimonio presso la detta Commissione centrale in sostituzione del dott. Nazario Florio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1960
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 50. — BENNATI

(2449)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1960.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino n. 7770 in data 11 marzo 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè collocato a riposo, del geom. Mele Alessandro, rappresentante del Genio civile in seno alla suddetta Commissione con l'ing. Coppola Guido;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Coppola Guido è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino quale rappresentante del Genio civile in sostituzione del geom. Mele Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1960

p. *Il Ministro*: STORCHI

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1960.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione, attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo relativo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, approvata con decreto ministeriale 4 febbraio 1960, presentati dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 5 J, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 13 aprile 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrique Peinado Barrios, Vice console del Venezuela a Genova.

(2304)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 92, il comune di Limina (Messina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2417)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1960, registro n. 7 Interno, foglio n. 292, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2415)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1960, registro n. 7 Interno, foglio n. 272, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2416)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 93, il comune di Bevagna (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.050.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2418)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 101, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.040.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2419)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 112, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.670.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2420)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 119, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.610.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2421)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 99, il comune di Cagli (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2422)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 98, il comune di Frontino (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.660.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2423)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 96, il comune di Gradara (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.270.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2424)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 97, il comune di Borgo Pace (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.045.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2425)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 105, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.420.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2426)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 103, il comune di Pescia (Pistoia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2427)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 89, il comune di Cellamare (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.050.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2428)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 90, il comune di Noicottaro (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2429)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 285, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.950.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2430)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 91, il comune di Rotondella (Matera) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2431)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 95, il comune di Mondavio (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2432)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 100, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.670.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2433)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 102, il comune di Marliana (Pistoia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2434)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 104, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2435)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 108, il comune di Gaiba (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2436)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 106, il comune di Papozze (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.979.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2437)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 107, il comune di Taglio di Po (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2438)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 109, il comune di Laurito (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.380.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2439)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 120, il comune di Zovencedo (Vicenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.550.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2440)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 122, il comune di Proceno (Viterbo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 450.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2441)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 121, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2442)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 123, il comune di Acquapendente (Viterbo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2443)

Autorizzazione al comune di Passignano nel Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 94, il comune di Passignano nel Trasimeno (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2444)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale del 23 marzo 1960

I sottoelencati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare già loro concessa con decreto rispettivamente citato:

CROCE AL VALOR MILITARE

Astorino Antonio, classe 1921, distretto di Catanzaro, soldato, decreto presidenziale 27 dicembre 1953;
Perrotta Antonio, classe 1920, distretto di L'Aquila, carabiniere, decreto presidenziale 22 novembre 1953.

(2317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto ministeriale del 3 marzo 1960, il notaio dott. Gaetano Greco, residente ed esercente in Brindisi, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(2414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Avviso di rettifica

Rettifica al bollettino n. 16 della 56ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 31 marzo 1960.

Titoli da una cartella

Pag. 7, col. 3, leggasi 78089 invece di 78099;
Pag. 7, col. 9, leggasi 86993 invece di 96993;
Pag. 7, col. 9, leggasi 87638 invece di 97638;
Pag. 7, col. 9, tra il n. 86750 e 86861 leggasi 86846;
Pag. 7, col. 10, tra il n. 90512 e 90554 leggasi 90547
Pag. 8, col. 2, leggasi 92540 invece di 82540;
Pag. 8, col. 3, leggasi 95101 invece di 94101;
Pag. 8, col. 5, leggasi 98892 invece di 98882;
Pag. 8, col. 9, leggasi 105395 invece di 104395;
Pag. 8, col. 10, leggasi 107342 invece di 106342;
Pag. 8, col. 10, leggasi 108291 invece di 198291;
Pag. 9, col. 4, leggasi 113752 invece di 114752;
Pag. 9, col. 6, leggasi 115676 invece di 116576;
Pag. 7, col. 8, 9 e 10 risultano duplicati i numeri 86522, 88799 e 90262.

Titoli da cinque cartelle

Pag. 9, col. 5, leggasi 2504 invece di 2505;
Pag. 10, col. 6, leggasi 15987 invece di 14987.

(2450)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 26 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,62	620,63	620,63	620,63	620,64	620,61	620,65	620,68	620,62
$ Can.	643,10	643,15	643,25	643,875	643,25	643,32	643,875	643,15	643,25	643,50
Fr. Sv.	143,04	143,04	143,04	143,005	143 —	143,04	142,995	143,05	143,04	143,02
Kr. D.	90,12	90,05	90,04	90,04	90,05	90,08	90,025	90,10	90,09	90,05
Kr. N.	87,14	87,10	87,10	87,085	87,10	87,13	87,08	87,13	87,14	87,10
Kr. Sv.	120,32	120,24	120,25	120,21	120,20	120,26	120,20	120,30	120,27	120,20
Fol.	164,63	164,61	164,60	164,615	164,65	164,62	164,62	164,64	164,63	164,60
Fr. B.	12,45	12,451	12,455	12,4515	12,45	12,45	12,453	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,55	126,54	126,55	126,545	126,60	126,55	126,545	126,55	126,56	126,55
Lst.	1744,15	1743,50	1743,35	1743,25	1743 —	1744,10	1743,125	1744,30	1744,30	1743,50
Dm. occ.	148,83	148,83	148,84	148,825	148,835	148,84	148,83	148,85	148,84	148,83
Scell. Austr.	23,84	23,84	23,835	23,84	23,82	23,84	23,84	23,85	23,84	23,84

Media dei titoli del 26 aprile 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,55
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,80
Id. 5 % 1936	100,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	643,875
1 Franco svizzero	143 —
1 Corona danese	90,032
1 Corona norvegese	87,082
1 Corona svedese	120,205
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,545
1 Lira sterlina	1743,187
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	23,84

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1959 AL 31 MARZO 1960			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1959		5.633		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	2.231.767		1.935.337	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	167.147		455.321	
Totale		2.398.914		2.390.658
In conto movimento capitali — competenza	742.302		418.709	
In conto movimento capitali — residui	24.306		11.775	
Totale		766.608		430.484
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.542.554		2.473.658	
Conti correnti	8.172.601		8.196.453	
Incassi da regolare	1.541.633		1.521.280	
Altre gestioni	3.687.719		3.497.726	
Totale		15.944.507		15.689.117
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	955		842	
Pagamenti da regolare	103.207		148.959	
Altri crediti	6.854.280		7.411.214	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	162		214	
Totale		6.958.604		7.561.229
Totale generale incassi e pagamenti		26.074.266		26.071.488
Fondo di cassa al 31 marzo 1960		—		2.778
Totale a pareggio		26.074.266		26.074.266

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 MARZO 1960 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		2.778	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	158		
Pagamenti da regolare	89.090		
Altri crediti	1.100.344		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	125		
Totale crediti		1.189.717	
In complesso			1.192.495
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.524.626		
Conti correnti	450.982		
Incassi da regolare	85.407		
Altre gestioni	370.853		
Totale debiti			4.431.868
Situazione del Tesoro (passività)			3.239.373
Circolazione di Stato (metallica al 31 marzo 1960 L. 73.256 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(2479)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1960
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		171.782.111.860 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		11.033.998.696 —
Portafoglio su piazze italiane	»		425.925.286.684 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		128.293.789 —
Anticipazioni	»		49.820.368.270 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		61.941.717.175 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		71.409.461.947 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		2.012.592.364.282 —
Partite varie	»		2.539.448.556 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		74.738.901.832 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	(*) 145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		98.000.000.000 —
Spese	»		5.375.755.719 —
	L.		3.474.899.336.781 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.951.775.506.886 —
	L.		7.426.674.843.667 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		26.632.446 —
TOTALE GENERALE	L.		7.426.701.476.113 —

(*) Da portare in aumento delle anticipazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 28 gennaio 1960, n. 14, mediante decreto ministeriale in corso.

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2.034.814.963.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.072.770.855 —
Depositi in conto corrente liberi	»		81.186.137.629 —
Conti correnti vincolati	»		830.625.732.557 —
Creditori diversi	»		177.424,773.982 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		226.232.293.520 —
Id. Id. - Fondo speciale art. 8 D. L. 30 giugno 1959, n. 421	»		17.000.000.000 —
Tesoro dello Stato - Plusvalenza netta rivalutazione disponibilità in oro (D. L. 28 gennaio 1960, n. 14) (*)	»		62.784.799.092 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		17.257.108.866 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	»		503.795.416 —
Rendite del corrente esercizio	»		5.474.854.841 —
	L.		3.470.377.230.258 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.566.521.961 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.655.584.562 —	4.522.106.523 —
	L.		3.474.899.336.781 —
Depositanti	»		3.951.775.506.886 —
	L.		7.426:674.843.667 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		26.632.446 —
TOTALE GENERALE	L.		7.426.701.476.113 —

(*) La plusvalenza sarà destinata a rimborso di partite di debito del Tesoro verso la Banca mediante le convenzioni previste dall'art 3 del D L 28 gennaio 1960, n. 14.

(2413)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1960, numero 26240/3557, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a La Rocca Canzano, nato in Paglieta il 31 maggio 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 1650 riportate in catasto alla particella n. 37 parte del foglio di mappa n. 17 ed alla particella n. 159/*f* del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 64 e 63.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1960, numero 26233/3550, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Prinzio Angiolino, nato in Casoli il 19 dicembre 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa estesa mq. 1100 riportata in catasto alla particella n. 316/*a* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con il n. 95.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1960, numero 2623/3547, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cianci Tommaso, nato a Roma il 30 gennaio 1891, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa estesa mq. 210 riportata in catasto alla particella n. 65/*b* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con il n. 90

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1960, numero 26229/3546, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a La Rocca Nicola, nato in Paglieta il 17 maggio 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 1870 riportate in catasto alle particelle numeri 38 parte, 118 parte e 358/*c* del foglio di mappa n. 17 ed alla particella n. 159/*b* del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 66, 121, 122 e 65.

(2275)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 75 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Importo della contingenza in atto all'entrata in vigore nell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2405)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Sondrio, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Norme 29 settembre 1959 integrative del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 in vigore dal 1° gennaio 1960 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Sondrio.

2. — Contratto di lavoro 29 dicembre 1958 per i prestatori d'opera delle aziende artigiane della provincia di Sondrio.

3. — Accordo del 17 maggio 1957 sull'apprendistato.

4. — Accordo 21 giugno 1958 integrativo al contratto provinciale apprendistato del 17 maggio 1957.

5. — Contratto integrativo provinciale di lavoro 28 gennaio 1959 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Sondrio.

6. — Contratto provinciale 19 novembre 1954 integrativo al contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo del 18 dicembre 1949 e con le norme aggiuntive e modificative concordate l'11 agosto 1953.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2406)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 aprile 1960) il Bollettino n. 18 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto integrativo 6 marzo 1959 al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2407)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 aprile 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Pescara, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958 per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato il 1° settembre 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2408)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 aprile 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Taranto, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto 1° giugno 1958 integrativo per la provincia di Taranto al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali del 19 luglio 1949.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2409)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Ancona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 5 luglio 1957 per i lavoratori addetti alla motoaratura e lavorazioni minori nella provincia di Ancona.

2. — Verbale di accordo 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai edili ed affini, da valere per la provincia di Ancona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Ancona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 5 aprile 1951 per i dipendenti da pubblici esercizi.

2. — Contratto provinciale 6 dicembre 1955 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1955 per il personale dipendente da cooperative di consumo.

3. — Contratto integrativo 31 ottobre 1956 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Ancona.

4. — Verbale di accordo provvisorio 26 luglio 1956 per i lavoranti panettieri.

5. — Contratto integrativo 8 maggio 1957 per i dipendenti laureati e diplomati da farmacie della provincia di Ancona.

6. — Contratto provinciale 8 maggio 1957 per i dipendenti non laureati da farmacie della provincia di Ancona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2410)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto integrativo 12 dicembre 1958 per i dipendenti di aziende commerciali della provincia di Cremona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto integrativo provinciale di lavoro 24 maggio 1956 per il personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi fra queste costituiti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 aprile 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Cremona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale 3 ottobre 1958 integrativo al contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli addetti all'industria dei laterizi.

2. — Accordo salariale 1° giugno 1955 per le maestranze (paltini) addetti alle fornaci della provincia di Cremona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 aprile 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale 30 settembre 1959 integrativo del contratto nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie del legno e del sughero, da valere per la provincia di Cremona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2411)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) laurea in economia e commercio rilasciata da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai cessati Istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli; laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono altresì prendere parte al predetto concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, numero 589:

1) laurea rilasciata dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

2) laurea in scienze consolari;

3) laurea in giurisprudenza;

4) laurea in scienze matematiche;

5) laurea in scienze coloniali;

6) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara;

7) laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1º maggio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

g) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

h) per i profughi dai territori esteri;

i) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pena, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata da l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale e per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

7) a 45 anni, rimanendo, però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione;

b) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1º gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause di servizio di guerra e attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non possono fruire della elevazione a 45 anni gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal mentovato limite massimo di età di 30 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati reimpiegati contemporaneamente, come civili;

c) cittadinanza italiana;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero, o il timbro a calendario dell'Archivio del personale, per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 30 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario

comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ed essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale già imbarcato su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la stessa guerra, presenterà l'apposito certificato delle competenti autorità marittime, sempre su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato maggiore dell Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948, dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948, dello Stato maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici, autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f)*, dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

o) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

p) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce al merito di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo ovvero coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *t*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare competente;

y) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

z) i concorrenti che si trovino nelle condizioni di assistenti universitari dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto - non è ammesso il certificato - dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i diciotto anni e non superato i limiti massimi stabiliti nel precedente articolo 2, lettera *b*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero nel Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre;

7) per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi di servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla loro sicurezza degli impianti.

Nei certificati di cui ai precedenti punti 6) e 7), dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) uno dei seguenti documenti militari:

pei candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente.

Per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio sia stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima).

Per i candidati che non sono stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) certificato di cittadinanza italiana, 4) certificato di godimento dei diritti politici, 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, non debbono essere in data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi, la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso, di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tale caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200 se l'autenticazione è fatta da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. A tale Commissione, ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame di lingue estere a norma dell'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le predette disposizioni si osserveranno anche per lo svolgimento delle prove di esame.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1960
Registro n. 10, *foglio n.* 110.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;
2) istituzioni di diritto civile, diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze, economia politica, statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale;
3) lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO 2

(schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . nato a . (prov. . . .) il (1) . . . . residente in . . (prov. .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . di non avere riportato condanne penali (3) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data (oppure di essere impiegato civile nel ruolo della carriera di concetto . con la qualifica di) . e munito del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado . di aver prestato servizio impiegatizio presso le Amministrazioni . con rapporti di pubblico impiego risolti a causa di . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . ., addì . . .

Firma . . . . . .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (5) . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito per l'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente deportato dal nemico, assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

licenziato da . . . . (indicare l'Ente) soppresso con legge n. 1404 dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2078)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazioni al bando di concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1959, registro n. 6 Finanze, foglio n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 16 aprile 1959, con il quale è stato indetto il concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il secondo comma dell'art. 182 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale prescrive che gli esami per la nomina ad applicato aggiunto in prova comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica obbligatoria di dattilografia, o stenografia o su mezzi meccanici;

Considerato che nel decreto ministeriale 26 gennaio 1959, con il quale è stato indetto il concorso in parola, la prova pratica è stata compresa in quella orale mentre a norma delle disposizioni sopracitate deve formare oggetto di prova distinta dalla prima;

Ritenuta l'opportunità di stabilire che per il concorso in parola la prescritta prova pratica consista in un saggio di dattilografia;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 10, 11 e 12 del bando relativo al concorso a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1959, sono così modificati.

Art. 2.

Il secondo e quinto comma dell'art. 10 sono sostituiti dai seguenti:

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una prova pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Art. 3.

La disposizione di cui al punto 6) dell'art. 11 è abrogata

Allo stesso art. 11 è aggiunto il seguente comma:

Prova pratica: saggio di dattilografia.

Art. 4.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 12 sono sostituiti dai seguenti:

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale ed in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1960
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 289. — BENNATI

(2399)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo n. 36477 in data 7 dicembre 1959, col quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1958 ed è stato provveduto alla conseguente assegnazione delle sedi;

Visto il proprio decreto n. 557 del 15 marzo 1960, col quale è stato fatto proprio, ad ogni effetto, il decreto del Prefetto di Rovigo n. 36478 del 7 dicembre 1959, relativo all'approvazione della graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso sopracitato;

Considerato che, in conseguenza delle rinuncie delle vincitrici, si sono rese vacanti le sedi di: 1) Trecenta, 1ª condotta; 2) San Bellino; 3) Boccasette;

Ritenuto che si deve procedere all'assegnazione delle predette sedi alle concorrenti dichiarate idonee, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso;

Lette le rinuncie e le accettazioni;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Magri Lolla: Trecenta, 1ª condotta;
2) Romagnolo Giovanna: San Bellino;
3) Rossato Wanda: Boccasette, in comune di Porto Tolle.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

I sindaci di Trecenta, San Bellino e Porto Tolle, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Rovigo, addì 13 aprile 1960

Il medico provinciale: MARRA

(2372)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.